

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1366

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TAMPONI, FAVILLA e COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1995

---

Modifica dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

---

ONOREVOLI SENATORI. - Al fine di evitare esposizioni finanziarie dei soggetti che effettuano cessioni e prestazioni nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici, tassativamente elencati, il quinto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA dispone che il momento impositivo di tali operazioni è quello dell'effettivo pagamento dei corrispettivi da parte dello Stato e degli altri enti pubblici. La citata disposizione rappresenta un'eccezione alla regola generale del momento impositivo di cui al quarto comma del citato articolo 6 (emissione della fattura).

Poichè il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 nulla prevede per la concreta applicazione di tale disposizione, il Ministero delle finanze con circolare n. 32 del 27 aprile 1973 ha previsto

l'istituzione di un apposito registro, cosiddetto delle fatture in sospeso, nel quale sono annotate le fatture di cui al citato quinto comma dell'articolo 6. Al ricevimento del pagamento dei corrispettivi le fatture in sospeso vengono quindi trasferite sul registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Tale procedura, attuata con una semplice circolare, crea obblighi e prescrizioni per i contribuenti non previsti da alcuna disposizione legislativa e pertanto da ritenersi illegittimi.

Al fine di evitare l'insorgere di un contenzioso certamente perdente per l'Amministrazione si rende necessario prevedere un'apposita norma di legge per disciplinare la procedura suddetta.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive integrazioni e modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'articolo 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale».

